

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1994

Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena
delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava
della provincia di Udine

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende dare una composizione organica alla tutela delle minoranze slavofone presenti lungo il nostro confine orientale.

Nella stesura del testo si è tenuto conto delle differenze esistenti tra le popolazioni minoritarie delle province di Trieste e Gorizia, di lingua slovena, e quelle della provincia di Udine, di antica origine slava ma non riconducibili alle prime, nè per storia nè per unità linguistica, essendo dotate di tradizioni locali peculiari e di forme idiomatiche originali.

Nelle province di Trieste e Gorizia, ferme restando le vigenti norme di tutela derivanti dall'istituzione di scuole d'ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena, sono individuati i comuni in cui storicamente risiede e si concentra la minoranza di lingua slovena.

In questi comuni, elencati nell'articolo 1, la tutela è estesa all'uso della lingua slovena negli uffici pubblici, all'applicazione del bilinguismo negli atti e provvedimenti amministrativi, al rilascio, non automatico ma su richiesta dell'interessato, di documenti personali bilingui, nonché ad una serie di provvidenze, descritte in dettaglio negli articoli dal 2 al 7.

Da questo tipo di tutela particolare sono escluse le frazioni o località che, pur presentando una certa consistenza di popolazione minoritaria, non sono comprese nei predetti comuni; ciò al fine di evitare motivi di polemiche o controversie, ed anche considerando che solo il comune è, a norma del diritto amministrativo, l'ente territoriale autarchico ed elementare dello Stato e pertanto, agli effetti di una normativa, costituisce un'unità indivisibile. Il rispetto di questo principio deve considerarsi fondamentale al fine di non turbare gli

equilibri esistenti *in loco* e di conservare i buoni rapporti intercorrenti tra maggioranza e minoranza.

Nella trattazione della materia di cui sopra, ci si è anche attenuti strettamente allo spirito del dettato costituzionale che, all'articolo 6, indica nel fattore linguistico l'elemento fondamentale della tutela. Si sono pertanto escluse eventuali provvidenze per attività non connesse con fini filologici e di sviluppo culturale, come potrebbero essere, ad esempio, quelle sportive e ricreative che, anche qualora siano giudicate meritevoli del sostegno pubblico, sono comunque di pertinenza comune a tutta la popolazione e non soltanto di una parte di essa.

Si è dato invece largo spazio ai problemi della scuola e della cultura, cui sono dedicati gli articoli dall'8 al 17, provvedendo peraltro, in ottemperanza all'articolo 3 della Costituzione, che assegna pari opportunità a tutti i cittadini, a modificare le leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932, laddove esse prevedono l'assegnazione dei posti di docente o di dirigente scolastico solo a candidati di lingua materna slovena anzichè, come appare più corretto, a candidati che di detta lingua abbiano piena conoscenza.

Particolare attenzione merita l'articolo 13, che prevede contestualmente il riconoscimento statale del Centro musicale sloveno «Glasbena matica» di Trieste e dell'istituto goriziano «Fondazione musicale città di Gorizia». Si è voluto così adottare un provvedimento che soddisfi le richieste della minoranza slovena ma contemporaneamente riconosca alla scuola goriziana, di antica costituzione e di tradizione solida e insigne, il ruolo che le compete per i titoli di merito acquisiti nel tempo, ampiamente dimostrabili e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

certamente non inferiori a quelli vantati dall'istituto triestino.

Circa la normativa vigente in materia di tutela e per quanto non recepito dal presente disegno di legge, si provvede, come disposto negli articoli 18 e 19, al mantenimento delle misure in atto ed alla loro codificazione, delegando il Governo ad emanare un testo unico che le riunisca, eliminando i duplicati di disposizioni ed adottando tutti gli accorgimenti che si ritengano idonei a semplificarne l'intelligibilità e l'applicazione.

L'articolo 20 dispone, infine, nelle province di Trieste e Gorizia, un censimento che accerti, comune per comune, la localizzazione e la consistenza del gruppo linguistico sloveno. Con questo provvedimento si intende innanzi tutto fornire agli interessati uno strumento con il quale esercitare liberamente e dignitosamente il diritto alla propria scelta culturale; in secondo luogo esso servirà ad acquisire quei dati numerici attendibili che consentiranno di uscire dalle ricorrenti valutazioni arbitrarie.

Anche per la provincia di Udine, il punto di riferimento della tutela è il comune. Sono perciò elencati, all'articolo 21, i comuni con prevalente presenza slavofona.

Qui ci si deve preoccupare, anche in considerazione della situazione ambientale, che un patrimonio prezioso di tradizioni e cultura locale non vada disperso attraverso il fenomeno dell'emigrazione, che i nuovi orizzonti proposti dalla società del benessere favoriscono sempre di più. Oltre tutto, nei confronti di queste popolazioni, che tanto hanno dato, in termini di amore e di sangue, alla patria italiana, esiste da parte dello stato un inestinguibile debito di riconoscenza.

In forza di queste ragioni, si è ritenuto di fornire a queste comunità un sostegno concreto attraverso l'articolo 22, che istituisce un contributo speciale per le attività produttive e per quanto ad esse connesse.

Gli articoli dal 23 al 26 codificano l'uso dell'idioma locale e la programmazione educativa comprendente anche argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura. È previsto pure, dove e se richiesto, l'insegnamento della lingua letteraria slovena, subordinato ad un programma di sperimentazione didattica.

Il capo III, composto dagli articoli 27 e 28, riguarda l'applicazione della legge e gli oneri derivanti dalla sua attuazione.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****SEZIONE I****Art. 1.**

1. Nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, della provincia di Trieste, e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio, della provincia di Gorizia, i cittadini del gruppo linguistico sloveno, come singoli e nelle loro associazioni ed organizzazioni istituite per fini filologici e di sviluppo culturale, fruiscono della tutela delle caratteristiche culturali, delle tradizioni e della lingua, secondo le disposizioni del presente capo.

2. Per la fruizione della tutela, potrà essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

Art. 2.

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e della ufficialità della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali aventi sede nei comuni indicati all'articolo 1.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

Art. 3.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, i documenti di carattere personale, quali la carta di identità, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e certificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue, con il testo sloveno che accompagna quello italiano. Il rilascio del documento bilingue avviene su richiesta dell'interessato.

Art. 4.

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, con eccezione dei documenti indicati all'articolo 3, che riguardano cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni indicati all'articolo 1, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

2. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni indicati all'articolo 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

Art. 5.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno facoltà di usare nelle adunanze dei consigli comunali la propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti nonché nella presentazione di proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche in sloveno.

2. Nelle adunanze di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti scritti.

3. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 1 sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione.

Art. 6.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, le amministrazioni interessate hanno facoltà di usare in aggiunta alla dizione italiana anche quella in lingua slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali nonchè nei gonfaloni.

2. Ne comuni di cui al comma 1, in base alle modalità stabilite dalla legge regionale, può essere indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena, se tradizionalmente usato.

Art. 7.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate si avvalgono di traduttori interpreti messi a disposizione dalla prefettura della provincia di appartenenza.

SEZIONE II

Art. 8.

1. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di una buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

2. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5, secondo comma, nonchè all'articolo 7, secondo comma, le parole «candidati di lingua materna slovena» sono sostituite dalle seguenti: «candidati con piena conoscenza della lingua slovena».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e quarto, le parole «di lingua materna slovena» sono sostituite dalle seguenti: «con piena conoscenza della lingua slovena»;

b) al comma terzo, le parole «di lingua slovena» sono sostituite dalle seguenti: «con piena conoscenza della lingua slovena».

Art. 9.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado, con lingua d'insegnamento slovena.

2. Al fine di soddisfare in via d'urgenza le esigenze di cui al comma 1 e con riguardo ai connessi aspetti organizzativi e finanziari, possono essere istituiti corsi d'insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua di insegnamento italiana.

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti sono concesse dal provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari.

Art. 10.

1. I programmi di insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, di cui all'articolo 9, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012.

2. Tra le materie di insegnamento delle scuole di cui al comma 1 è compreso l'insegnamento delle tradizioni e della cultura locale.

Art. 11.

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia è istituito un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena. A ciascuno di tali uffici è addetto un funzionario statale avente qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con piena conoscenza della lingua slovena, in possesso di tutti gli altri requisiti per i pubblici concorsi.

Art. 12.

1. Le schede di valutazione ed i diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento slovena sono compilati in lingua italiana con contestuale traduzione in lingua slovena, su appositi moduli rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

1. Sono riconosciuti come istituzioni scolastiche di istruzione secondaria statale di ordine artistico il Centro musicale sloveno «Glasbena matica» di Trieste e l'istituto goriziano «Fondazione musicale Città di Gorizia».

Art. 14.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, e all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1.

SEZIONE III

Art. 15.

1. Nell'esercizio della competenza statutaria in materia di istituzioni culturali di interesse locale, la regione Friuli-Venezia Giulia provvede alla formazione e all'aggiornamento periodico di un programma di sostegno finanziario alle istituzioni stesse.

2. Lo Stato contribuisce, nei limiti stabiliti dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, al finanziamento regionale del programma di cui al comma 1, onde assicurare la tutela delle istituzioni del gruppo di lingua slovena aventi le finalità descritte nell'articolo 1.

3. I contributi erogati dallo Stato per le finalità di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli della regione e della provincia.

Art. 16.

1. Il Teatro stabile sloveno di Trieste è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative sovvenzioni da parte dello Stato nell'ambito dei fondi a ciò destinati.

Art. 17.

1. È autorizzata la cessione dell'edificio denominato «Narodni Dom» sito in rione San Giovanni di Trieste, appartenente al demanio statale, a favore della società per azioni «Dom Immobiliare triestina» per essere destinato a casa di cultura della minoranza linguistica slovena della provincia di Trieste, con divieto di alienazione a qualsiasi titolo ed esclusa ogni diversa destinazione.

2. La cessione è disposta con decreto del Ministro delle finanze.

SEZIONE IV

Art. 18.

1. Fermo quanto disposto dalla presente legge, sono mantenute in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure adottate con atti aventi valore normativo in attuazione dello Statuto speciale annesso al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ai sensi dell'articolo 8 del Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, e della legge 14 marzo 1977, n. 73, recante ratifica ed esecuzione del Trattato stesso.

Art. 19.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte, riordinate e coordinate le disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, con facoltà di integrarle e modificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicato di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

Art. 20.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1 dell'articolo 19, nelle province di Trieste e Gorizia è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il Consiglio dei ministri, un censimento che accerta, comune per comune, la consistenza del gruppo linguistico sloveno, grazie ad una dichiarazione di appartenenza che renda possibile la fruizione della tutela nei termini previsti dalla presente legge.

CAPO II**Art. 21.**

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, della provincia di Udine, alle popolazioni locali sono assicurati, in ragione della loro particolarità e della situazione ambientale, il sostegno alle attività produttive e sociali, la valorizzazione delle iniziative e attività culturali, nonchè il rispetto delle tradizioni, secondo le disposizioni del presente capo.

Art. 22.

1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 21 è dichiarato, per le sue condizioni socio-economiche, zona depressa e fruisce di un contributo speciale, annuale e forfetario, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite della regione Friuli-Venezia Giulia, al fine specifico di:

- a) stimolare e sostenere le attività produttive con particolare riguardo a quelle agricole e boschive;
- b) provvedere ai relativi servizi e infrastrutture;
- c) promuovere le attività sociali connesse con l'ambiente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il contributo di cui al comma 1 è adeguato alle reali necessità del territorio, individuate da una commissione mista, composta da tre funzionari nominati rispettivamente dai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la famiglia e la solidarietà sociale e del tesoro, e da tre funzionari regionali di competenze affini.

3. L'amministrazione del contributo di cui al presente articolo è affidata ad un «Consiglio di zona», costituito dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 21. Il Consiglio è convocato la prima volta dal presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ed elegge nel suo seno il presidente di zona ed un direttivo composto da quattro membri, che affianca il presidente nelle mansioni esecutive. Il presidente ed il direttivo, che rispondono dal proprio operato al Tribunale amministrativo regionale, durano in carica un anno. Le elezioni consiliari e le decisioni del direttivo avvengono per maggioranza semplice.

Art. 23.

1. I consigli comunali dei comuni elencati nell'articolo 21 possono prevedere nei loro regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana.

Art. 24.

1. Nelle scuole materne pubbliche site nei comuni di cui all'articolo 21, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura locale. L'insegnamento di detti argomenti sarà svolto a mezzo di docenti assunti, ove occorra, a tempo determinato, per i quali l'idioma materno sia quello locale.

2. Nelle scuole elementari site nei comuni richiamati al comma 1, ove la maggioranza dei genitori degli allievi ne faccia richiesta, viene impartito l'insegnamento facoltativo della lingua letteraria slovena, oppure dell'idioma locale, in attuazione di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un programma di sperimentazione didattica rivolto all'arricchimento della formazione dell'alunno.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, sono definite le modalità di elaborazione e di attuazione degli orientamenti educativi e dei programmi didattici di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità ed i requisiti per la nomina degli insegnanti.

Art. 25.

1. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui all'articolo 21, decorsi cinque anni dall'inizio del programma di sperimentazione didattica di cui all'articolo 24, possono essere istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, corsi separati con lingua d'insegnamento slovena, destinati agli alunni già indirizzati ai programmi della predetta sperimentazione. L'istituzione di tali corsi è subordinata alle effettive esigenze risultanti dall'attuazione della sperimentazione didattica, dalle richieste dei genitori e dallo sviluppo equilibrato degli studi.

Art. 26.

1. Per la trattazione degli affari concernenti l'attuazione degli articoli 24 e 25, e per i connessi adempimenti amministrativi, è preposto un funzionario statale, appartenente alla VIII o alla IX qualifica funzionale, del provveditorato agli studi di Udine, che abbia adeguata conoscenza dei problemi attinenti alle tradizioni, alla cultura ed agli idiomi locali.

CAPO III

Art. 27.

1. Le norme di cui agli articoli 2 e 4 hanno applicazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle

esigenze connesse con l'adeguamento degli uffici della pubblica amministrazione.

2. Le norme di cui all'articolo 3 hanno applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per quanto riguarda le province di Trieste e Gorizia, utilizzando gli stanziamenti destinati alle provvidenze per la minoranza slovena attualmente in vigore. Per quanto riguarda i comuni di cui all'articolo 21, ferme restando le provvidenze attualmente in vigore, viene utilizzato il contributo speciale di cui all'articolo 22.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

